

ALLEGATO A
ALLA DELIBERA DI CD 9
N° 38 DEL 25.12.2011

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO
GASPARINI" DI VIGNOLA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI" (AVO) PER LO SVOLGIMENTO DI
"ATTIVITA' ASSISTENZIALE/RICREATIVA A FAVORE DELLA UTENZA ANZIANA IN
CARICO AI SERVIZI DELL'ASP". PERIODO 01 GENNAIO 2012/31 DICEMBRE 2013

Reg. int. n. 3 del 20 GENNAIO 2012

L'anno duemiladodici addì venti del mese di gennaio presso la sede
dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" con
sede legale in Vignola alla via Libertà, 799;

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
ragione e di legge

F R A

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini", di
seguito denominata, per brevità, "Azienda", p.iva/C.F. n.
03099960365, rappresentata dal Direttore Dott. Tiziano Rilei, nato a
Vignola (MO) il 28 novembre 1955 Direttore dell'Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini", domiciliato per la carica
presso la sede dell'Azienda, via Libertà n. 799 Vignola (Mo), agente
in questo atto in nome, per conto, nell'interesse ed in
rappresentanza dell'Azienda stessa, partita IVA 03099960365, in virtù
delle competenze allo stesso affidate da Statuto e da Regolamento;

E

L'Organizzazione di volontariato "Organizzazione Volontari
Ospedalieri" (A.V.O.), di seguito denominata, per brevità,
"organizzazione", p.iva/C.F. nr° 940143220368, con sede legale in

Vignola, via Plessi n.20, rappresentata dal Sig.ra Maria Pia

Fornaciari, C.F. FRNMRP53A47F257Z, nata a Modena il 07/01/1953 e

residente a Vignola alla Via Mario Pellegrini n. 18, in qualità di

Presidente e Legale Rappresentante;

PREMESSO

↓ che la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

↓ che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, ispirandosi ai principi della legge quadro sul volontariato ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4/12/2001, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta dei registri regionale e provinciale;

↓ che la Legge 08.11.2000, n° 328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" riconosce e ribadisce in più parti il ruolo fondamentale che le organizzazioni di volontariato rivestono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

↓ che la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2 art 44 incentiva l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi

sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

CONSIDERATO

↓ che l'ASP intende realizzare, in continuità con il passato, attività anche di natura assistenziale/ricreativa, a favore dell'utenza anziana in carico ai servizi;

↓ che nell'ambito delle attività e dei servizi dell'Azienda rivolti alla popolazione anziana e/o fragile residente nel territorio del Distretto di Vignola, ivi compresi gli anziani ospiti nelle Case Residenza per anziani di Vignola e Spilamberto, l'organizzazione "AVO" negli anni 2010 e 2011 ha collaborato con l'apporto di volontari che hanno messo a disposizione la propria esperienza e capacità professionale contribuendo al raggiungimento di una degli obiettivi e delle finalità a cui l'Azienda tende nella gestione dei propri servizi;

PRESO ATTO

↓ della positiva e preziosa collaborazione maturata in questi anni di collaborazione tra l'Organizzazione di volontariato "A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Vignola e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini";

↓ che l'organizzazione di volontariato "A.V.O." Associazione Volontari Ospedalieri di Vignola ha espresso la propria

disponibilità a continuare tale attività di natura volontaristica a

favore dell'ASP;

↓ che con delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 38 del 29

dicembre 2011 si è stabilito di confermare il rapporto convenzionale

in essere con l'Organizzazione di Volontariato A.V.O. di Vignola per

la realizzazione di interventi di natura volontaristica a favore

dell'utenza anziana in carico ai servizi ASP, ivi comprese le Case

Residenza per anziani di Vignola e Spilamberto;

↓ che L'Azienda ha tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 13

della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 12 del 12 febbraio 2005

nell'individuazione dell'Organizzazione;

↓ che l'Organizzazione è operante sul territorio distrettuale nel

settore "Salute";

↓ che l'Organizzazione risulta iscritta al Registro Provinciale del

Volontariato dalla data 11/06/1992 con atto dirigenziale n. 322;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e

stipula quanto segue:

ART. 1 (Oggetto della convenzione)

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra

l'Azienda e l'Organizzazione di Volontariato per la realizzazione di

attività finalizzate:

0 alla valorizzazione delle persone anziane e al rafforzamento delle

reti sociali e di vicinato, allo sviluppo di opportunità di

aggregazione e di relazione per il sostegno delle situazioni di

fragilità e di contrasto all'isolamento della popolazione anziana

residente nel territorio del distretto di Vignola ed in carico ai servizi dell'Azienda;

Da sostenere ed implementare le attività a carattere assistenziale/ricreativo svolte all'interno delle Case Residenze per anziani di Vignola e Spilamberto;

L'Azienda indica tali attività come complementari e non sostitutive dei servizi e delle attività di propria competenza; l'Organizzazione si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità indicate nei successivi articoli e negli eventuali protocolli operativi di cui al successivo art. 3;

ART. 2 (Attività)

L'Organizzazione si impegna a svolgere tutte le attività che concorrono alla realizzazione degli obiettivi e dei contenuti richiamati al precedente articolo 1 dalle parti congiuntamente concordate, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

per i servizi territoriali:

- attività di socializzazione e animazione;
- supporto ad azioni volte a favorire la domiciliarità di anziani;
- trasporto e accompagnamento utenti;

per i servizi residenziali e semiresidenziali:

- attività di gruppo aventi finalità socializzanti;
- organizzazione di momenti ludico/ricreativi

ART. 3 (Referenti)

All'avvio del rapporto, i Referenti della gestione delle attività, nominati rispettivamente dall'Azienda nelle persone dei Responsabili

dei Servizi interessati e dalla Organizzazione di Volontariato nella persona del Sig.ra Maria Pia Fornaciari, predispongono i programmi operativi per la realizzazione delle medesime, come meglio indicate in via breve ai precedenti artt. 1 e 2, anche sottoscrivendo appositi protocolli d'intesa.

I referenti vigilano sullo svolgimento dell'attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti destinatari delle attività medesime.

I referenti verificano l'andamento dell'attività attraverso le modalità e con le forme dagli stessi ritenute maggiormente idonee e confacenti, attivando momenti di verifica periodici.

ART. 4 (Obblighi dell'Organizzazione)

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione, a:

- a. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- b. utilizzare in via prioritaria i propri soci volontari residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda;
- c. garantire che l'attività oggetto della presente convenzione sia resa con continuità per il periodo indicato nel progetto e secondo le modalità preventivamente concordate. In caso di interruzioni o contrazioni dell'attività medesima che, per giustificato motivo, dovessero verificarsi, l'organizzazione deve dare immediata e preventiva comunicazione a uno dei referenti dell'Azienda indicati al precedente punto 3;

d. garantire che i volontari impegnati nella realizzazione delle attività, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche indispensabili al raggiungimento dei risultati previsti nella presente convenzione.

ART. 5 (Adempimenti dell'Azienda)

L'Azienda è tenuta a comunicare con tempestività, al Referente dell'Organizzazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività, nonché sulla esecuzione della presente convenzione.

ART. 6 (Assicurazione)

Tutto il personale volontario operante nell'Organizzazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge Regionale n. 12 del 12 febbraio 2005 e degli artt. 4 e 7, comma 3, della legge n. 266 del 11 agosto 1991 e decreti Ministeriali attuativi. L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, sono quindi coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento possa verificarsi, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività. L'Organizzazione è tenuta a presentare, all'avvio delle attività, copia delle polizze assicurative attivate con apposita Compagnia di assicurazione.

ART. 7 (locali e attrezzature)

L'Azienda, mette a disposizione dei volontari gli ausilii, le attrezzature ed i materiali eventualmente necessari all'espletamento delle attività e della conseguente realizzazione del progetto.

ART. 8 (spese rimborsabili)

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Azienda provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera d), della legge regionale n. 12/2005 e dell'art. 7, comma 2, della legge n. 266/1991, al rimborso delle spese sostenute dall'Organizzazione sulla scorta di regolare documentazione che ne attesti la reale sussistenza.

Per quanto riguarda l'eventuale rimborso delle spese relative al carburante (utilizzo di autoveicoli dei volontari per le attività), lo stesso sarà calcolato con riferimento ai chilometri percorsi e conteggiato attenendosi ai valori indicati nelle tabelle ACI.

Sono comunque ammissibili a rimborso, ai sensi del richiamato art. 13, comma 2 lettera d), della legge regionale n. 12/2005, le spese effettivamente sostenute, "ancorché non interamente documentate" che risultino, da autocertificazione resa ai sensi del D. Lgs. 445/2000 dal legale rappresentante dell'organizzazione, come strettamente necessarie all'assolvimento delle attività. Rimane la valutazione discrezionale ed obiettiva dell'Azienda sull'ammissibilità a rimborso.

Tra gli oneri derivanti dalla presente convenzione devono figurare quelli relativi alle coperture assicurative di cui al precedente art. 6, limitatamente alla parte riguardante l'attività (e il numero di volontari) oggetto della presente convenzione.

Il rimborso delle spese verrà liquidato all'organizzazione a seguito di rendicontazione, nei termini e nei modi concordati con il

competente ufficio dell'Azienda.

ART. 9 (Trattamento dei dati personali)

L'Organizzazione dichiara di operare nel rispetto della normativa in materia di "trattamento dei dati personali" ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003. Si obbliga, inoltre:

- a trattare i dati in osservanza, in particolare dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e pertanto verificarne periodicamente la pertinenza, non eccedenza e necessità rispetto al fine perseguito;
- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- a in/formare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo ad impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Azienda per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a informare il Responsabile del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 10 (formazione e aggiornamento)

L'Azienda si rende disponibile a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'organizzazione, la quale è tenuta ad impegnarsi al fine di assicurare la partecipazione dei

volontari alle iniziative.

ART. 10 (Durata)

La presente decorre dal 01/01/2012 e ha termine il 31/12/2013.

ART. 11 (Inadempienze)

L'Azienda, attraverso i propri referenti, espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime. Eventuali rilievi sono segnalati al referente dell'organizzazione, il quale dovrà tempestivamente adottare misure idonee. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate all'organizzazione per iscritto ed entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'organizzazione medesima dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione, con l'obbligo della sola comunicazione all'organizzazione.

In caso di risoluzione della presente convenzione non sussisteranno oneri a carico dell'Azienda se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al momento di interruzione delle prestazioni, in quanto rimborsabili ai sensi dell'art. 8.

Per inadempienze da parte dell'Azienda nei confronti di impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, l'organizzazione ha la facoltà di risolvere la convenzione medesima in ogni momento, previa comunicazione formale da inoltrare

all'Azienda con almeno trenta giorni di preavviso.

ART. 12 (validità ed efficacia)

La validità e l'efficacia della presente convenzione restano condizionate alla regolarità e rispondenza alla legge della seguente documentazione dell'organizzazione:

1. Atto Costitutivo e Statuto, formulati in compiuto rispetto dei principi e delle disposizioni recate dalla Legge n. 266/1991 e dalla Legge Regionale n. 12/2005;

2. Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o del registro provinciale del volontariato;

3. Polizza assicurativa di cui al precedente art. 6;

L'organizzazione fornisce copia della suddetta documentazione all'Azienda, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. Si impegna, altresì, a fornire copia delle quietanze di pagamento dei premi periodici dell'assicurazione di cui sopra, a comprova del permanere in essere della relativa obbligatoria copertura, ai sensi di legge. In caso di risoluzione della polizza assicurativa, intervenuta per qualsiasi causa, la presente convenzione si risolverà di diritto. L'organizzazione si obbliga ad informare tempestivamente l'Azienda in merito a qualsivoglia sopravvenuta modificazione del proprio statuto, nonché in merito alle vicissitudini della polizza assicurativa e solleva l'Azienda medesima da qualsivoglia responsabilità conseguente a proprie omissioni od inadempimenti assicurativi o di altra natura.

La presente convenzione si risolverà, altresì, di diritto, in caso di

cancellazione dell'organizzazione, intervenuta per qualsiasi causa,
dai Registri istituiti e disciplinati dall'art. 6 della legge nr°
266/91 e dall'art. 2 della legge regionale n. 2/2005.

ART. 14 (registrazione)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8
- comma 1 della Legge n. 266/1991.

p. L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI"

IL DIRETTORE

(DOTT. TIZIANO RILEI)

IL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE "ORGANIZZAZIONE VOLONTARI

OSPEDALIERI (A.V.O.)"

(MARIA PIA FORNACTARI)